

Disegno di legge Costituzionale

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione¹

**Ordini del giorno accolti dal Governo
sull'Autonomia differenziata²**

La Camera,

premessi che:

l'articolo 116, secondo comma, della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale in esame, introduce una nuova disciplina del «regionalismo differenziato», che consente alle Regioni a statuto ordinario di acquisire forme e condizioni ulteriori di autonomia legislativa in alcune delle materie che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

il disegno di legge costituzionale in esame valorizza la formula del regionalismo differenziato in una duplice direzione: da un lato, ampliando il novero delle materie per le quali possono essere richieste ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto a quello attualmente vigente (arrivando a comprendere l'organizzazione della giustizia di pace; le disposizioni generali e comuni in materia di istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; le politiche attive del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale; la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'ambiente e l'ecosistema; l'ordinamento sportivo; le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; il governo del territorio), dall'altro prevedendo che questa possibilità sia accessibile solo alle Regioni che presentano un bilancio in cui entrate e spese sono in equilibrio;

dal 2001 ad oggi nessuna Regione ordinaria ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione vigente sebbene una serie di iniziative siano nate a livello regionale in tal senso;

¹ Ddl Costituzionale [C 2613](#), prima lettura Camera dei deputati.

² Ordini del giorno accolti dall'Aula della Camera dei deputati il 9 marzo 2015.

nel panorama del diritto comparato l'asimmetria del riparto di competenze tra lo Stato e i diversi enti territoriali presenti al suo interno è elemento oramai ricorrente perché idoneo a rispondere alle diverse caratteristiche, esigenze e capacità (di governo e finanziarie) degli enti territoriali all'interno del medesimo Stato,

impegna il Governo

a favorire e promuovere, in sede di attuazione della riforma della parte seconda della Costituzione, l'attivazione del regionalismo differenziato da parte delle Regioni con l'obiettivo di valorizzare le regioni più virtuose.

9/2613-A/10. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Crimi](#), [De Menech](#).

La Camera,

impegna il Governo

a sostenere con ogni iniziativa, nella fase di attuazione della riforma, lo sviluppo del processo di regionalismo differenziato a norma del nuovo articolo 116 della Costituzione, con l'obiettivo di rendere effettiva la previsione costituzionale e premiare le regioni più virtuose, esaltando e valorizzando le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione.

9/2613-A/64. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Squeri](#).